

***“Guida ai Parametri”
di negoziazione dei mercati regolamentati
organizzati e gestiti da Borsa Italiana***

Versione 39

In vigore dal 3 gennaio 2018

PARTE 1

INDICE

INDICE.....	2
1 - MERCATI MTA E MIV	4
A - LIMITI DI VARIAZIONE DEI PREZZI	4
B - LIMITI DI QUANTITÀ E DI CONTROLLO VALORE DEGLI ORDINI	4
C – LIMITI DI SCOSTAMENTO PER LE OPERAZIONI CONCORDATE	5
D – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI SPECIALISTI E DEGLI OPERATORI MARKET MAKER MIFID2	6
E – SITUAZIONE DI STRESS DEL MERCATO	7
2 - MERCATO MOT.....	9
A - LIMITI DI VARIAZIONE DEI PREZZI	9
B - LIMITI DI QUANTITÀ E DI CONTROLLO VALORE DEGLI ORDINI	11
C.1 – LIMITI DI SCOSTAMENTO PER LE OPERAZIONI CONCORDATE	11
C.2 – RFQ	12
D – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI SPECIALISTI E DEGLI OPERATORI MARKET MAKER MIFID2	12
E – SITUAZIONE DI STRESS DEL MERCATO	13
3 - MERCATO ETFPLUS.....	15
A - LIMITI DI VARIAZIONE DEI PREZZI	15
B - LIMITI DI QUANTITÀ E DI CONTROLLO VALORE DEGLI ORDINI	17
C.1 – LIMITI DI SCOSTAMENTO PER LE OPERAZIONI CONCORDATE	18
C.2 – RFQ	19
D – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI SPECIALISTI E DEGLI OPERATORI MARKET MAKER MIFID2	20
E – SITUAZIONE DI STRESS DEL MERCATO	21
4 - MERCATO IDEM.....	22
A - LIMITI DI VARIAZIONE DEI PREZZI	22
4.1 “Futures sull’indice FTSE MIB”	22
4.2 “MiniFutures sull’indice FTSE MIB”	22
4.3 “Futures sull’indice FTSE Italia PIR TR”	23
4.4 “Futures sull’indice FTSE MIB Dividend”	23
4.5 “Futures su azioni”	24
4.6 “Dividend futures su azioni ”	24
4.7 “Opzione sull’indice FTSE MIB”	24
4.8 “Opzione su azioni”	26
4.9 “Futures su energia elettrica” – Area Italia”	28
4.10 “Futures su grano duro”	28
B - LIMITI DI QUANTITÀ E DI CONTROLLO VALORE DEGLI ORDINI	29
C – LIMITI DI SCOSTAMENTO PER LE OPERAZIONI CONCORDATE	30
D – OBBLIGHI DI QUOTAZIONE DEGLI OPERATORI MARKET MAKER VOLONTARI E DEGLI OPERATORI MARKET MAKER MIFID2 SUL CONTRATTO DI OPZIONE SULL’INDICE FTSE MIB E SUL CONTRATTO DI OPZIONE SU AZIONI.....	31
E – SITUAZIONE DI STRESS DEL MERCATO	32
MECCANISMI DI CHIUSURA DELLE FASI DI ASTA PER I MERCATI DIVERSI DAL MERCATO IDEM (ANTI-SPOOFING).....	34
LIMITI TECNICI ALL’IMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI NEGOZIAZIONE E DOTAZIONE DI ACCESSO PER GLI OPERATORI SPECIALISTI E OTR.....	37

PARTE 1

A. LIMITI TECNICI ALL'IMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI NEGOZIAZIONE E DOTAZIONE DI ACCESSO PER GLI OPERATORI SPECIALISTI	37
A.1 - MERCATI OPERATIVI SULLA PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE MILLENNIUMIT	37
A.2 - MERCATI OPERATIVI SULLA PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE SOLA	40
B. RAPPORTI TRA ORDINI NON ESEGUITI E OPERAZIONI (ORDER TO TRADE RATIO).....	41
B.1 METODOLOGIA DI CALCOLO	41

PARTE 1

1 - MERCATI MTA E MIV

A - Limiti di variazione dei prezzi

1. Ai fini del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni sono stabilite le seguenti condizioni di negoziazione:

	<i>limite massimo di variazione dei prezzi delle proposte rispetto al prezzo statico</i> [X]	<i>limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo statico</i> [Y]	<i>limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico</i> [Z]
<i>azioni componenti l'indice FTSE MIB</i>	$\pm 50\%$	$\pm 5\%$	$\pm 3,5\%$
<i>altre azioni</i>	$\pm 50\%$	$\pm 10\%$	$\pm 5\%$
<i>quote di fondi chiusi</i>	$\pm 50\%$	$\pm 7,5\%$	$\pm 3,5\%$
<i>warrant</i>	$\pm 90\%$	$\pm 30\%$	$\pm 5\%$
<i>diritti</i>	$\pm 90\%$	$\pm 30\%$	$\pm 15\%$
<i>obbligazioni convertibili</i>	$\pm 25\%$	$\pm 5\%$	$\pm 2,5\%$

2. Ai sensi dell'articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

B - Limiti di quantità e di controvalore degli ordini

1. Il quantitativo e il controvalore massimo di strumenti finanziari oggetto di una proposta di negoziazione di cui all'articolo 4.3.2, comma 11, del Regolamento sono riportati nella seguente tabella.

	Quantitativo massimo	Quantitativo massimo inseribile al prezzo d'asta	Controvalore massimo
Mercato MTA	2000 * EMS	2000 * EMS	50.000.000
Mercato MTA, segmento Star	2000 * EMS	2000 * EMS	50.000.000
Mercato MIV	400 * EMS	400 * EMS	10.000.000
Diritti inoptati	400 * EMS	400 * EMS	Indicato nell'Avviso di

PARTE 1

			inizio negoziazione
Titoli negoziati nei segmenti MB2 e MV2 della piattaforma Millennium ¹	400 * EMS	400 * EMS	10.000.000

2. Borsa Italiana, nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre provvede a calcolare e pubblicare sul proprio sito internet la quantità, definita in termini di numero di titoli, relativa a ciascuno strumento finanziario (cosiddetto EMS – Exchange Market Size).
3. Per gli strumenti finanziari di nuova ammissione, l'EMS viene indicato nell'Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.
4. Per le proposte di negoziazione del tipo iceberg order, di cui all'articolo 4.3.2, comma 4, del Regolamento:
 - a. il controvalore minimo dell'ordine è pari a 10.000 euro;
 - b. il controvalore minimo del *peak size* è pari a:

	euro
azioni appartenenti all'indice FTSE MIB	10.000
azioni appartenenti al segmento STAR	10.000
altre azioni	5.000
diritti di opzione	5.000
obbligazioni convertibili	5.000
warrant	5.000

C – Limiti di scostamento per le operazioni concordate

1. Per le operazioni concordate sugli strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido, di cui all'articolo 4.3.6, comma 1, lettera a), del Regolamento, qualora non sia possibile determinare lo spread medio corrente ponderato per il volume, il prezzo deve essere compreso all'interno delle seguenti percentuali di scostamento rispetto al prezzo dinamico:

	%
azioni appartenenti all'indice FTSE MIB	2,5
azioni appartenenti al segmento STAR	5
altre azioni	5
diritti di opzione	5
obbligazioni convertibili	5
warrant	5

¹ L'elenco dei segmenti configurati sulla piattaforma Millennium sarà reso disponibile alla pagina <http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/intermediari/gestione-ercati/migrazionemillenniummitmit/millenniumitmigration.htm> (specifiche tecniche "Millennium Exchange Business Parameters")

PARTE 1

L'anzianità massima del prezzo dinamico è pari a 5 giorni.

2. Per le operazioni concordate di dimensione elevata, di cui all'articolo 4.3.6, comma 1, lettera b), del Regolamento, il prezzo deve essere compreso all'interno delle seguenti percentuali di scostamento rispetto ai migliori prezzi presenti sul book di negoziazione:

	%
azioni appartenenti all'indice FTSE MIB	3,5
azioni appartenenti al segmento STAR	7,5
altre azioni	7,5
diritti di opzione	10
obbligazioni convertibili	10
warrant	10

D – Obblighi degli operatori specialisti e degli operatori market maker mifid2

1. Gli obblighi degli operatori specialisti nel mercato MTA e nel segmento Star del mercato MTA e gli obblighi degli operatori *market maker Mifid2*, per le azioni diverse da quelle appartenenti all'indice FTSE MIB, sono stabiliti come segue:

OBBLIGHI	
Quantitativo minimo pdn (moltiplicatore*EMS)	Spread
0,1*EMS	3,0%

2. Gli obblighi degli operatori specialisti nel mercato MTA e gli obblighi degli operatori *market maker Mifid2* per le azioni appartenenti all'indice FTSE MIB sono stabiliti come segue:

OBBLIGHI	
Quantitativo minimo pdn (moltiplicatore*EMS)	Spread
0,4*EMS	0,50%

3. Gli obblighi degli operatori specialisti nel mercato MIV e gli obblighi degli operatori *market maker Mifid2* sono stabiliti come segue:

OBBLIGHI	
Quantitativo minimo pdn (moltiplicatore*EMS)	Spread

PARTE 1

0,1*EMS	4,50%
---------	-------

4. Gli obblighi degli operatori specialisti e gli obblighi degli operatori *market maker Mifid2* sulle obbligazioni convertibili sono stabiliti come segue:

OBBLIGHI	
Quantitativo minimo pdn (moltiplicatore*EMS)	Spread
0,1*EMS	4,5%

5. Nelle situazioni di stress di mercato gli operatori specialisti e gli operatori *market maker Mifid2* che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo IA.4.4.3, comma 3, e IA.5.4.3, comma 3, delle Istruzioni, sono tenuti a quotare quantitativi dimezzati rispetto a quelli indicati ai comma 1, 2 e 3 e con spread raddoppiati.
6. Il differenziale massimo di prezzo delle proposte (*Spread*) è calcolato come rapporto tra la differenza tra il prezzo in vendita e il prezzo in acquisto e la loro semisomma.
7. Borsa Italiana può adeguare le tabelle di cui ai commi 1, 2, 3, 4 in ogni altra circostanza che richieda interventi di natura tecnica o qualora siano mutate le condizioni di mercato.

E – Situazione di stress del mercato

1. Ai sensi dell'articolo IA.9.4.1, comma 1, delle Istruzioni, ricorrono situazioni di stress di mercato su uno strumento finanziario negoziato nei mercati MTA e MIV, nei 5 minuti successivi alla ripresa delle negoziazioni dopo l'interruzione per volatilità.
2. Ai sensi dell'articolo IA.9.4.1, comma 2, delle Istruzioni, Borsa Italiana può dichiarare, con comunicazione agli operatori, che ricorrono situazioni di stress del mercato qualora, sui singoli strumenti finanziari o gruppi di strumenti finanziari, le variazioni dei prezzi e dei volumi in un determinato intervallo temporale superino contemporaneamente le soglie di seguito indicate:

	Condizioni che devono ricorrere contemporaneamente	
Azioni FTSE MIB e azioni liquide	Variazione del prezzo medio degli ultimi 10 minuti rispetto al prezzo di riferimento precedente superiore in valore assoluto al 10%	Controvalore negoziato > 2,5 volte il controvalore medio dei 5 gg precedenti Controvalore negoziato < 0,1 volte il controvalore medio dei 5 gg precedenti
Azioni [non FTSE MIB e non liquide] con prezzo di riferimento	Variazione del prezzo medio degli ultimi 10 minuti rispetto al prezzo di riferimento	Controvalore negoziato > 3 volte il controvalore medio dei 5 gg precedenti

PARTE 1

>= 0,5 euro	precedente superiore in valore assoluto al 15%	
Azioni [non FTSE MIB e non liquide] con prezzo di riferimento < 0,5 euro	Variazione del prezzo medio degli ultimi 10 minuti rispetto al prezzo di riferimento precedente superiore in valore assoluto al 30%	Controvalore negoziato > 3,5 volte il controvalore medio dei 5 gg precedenti
Warrant	Variazione del prezzo medio degli ultimi 10 minuti rispetto al prezzo di riferimento precedente superiore in valore assoluto a 3*Y% [dove Y rappresenta il limite di variazione dei prezzi indicato al precedente capitolo 1.A]	Controvalore negoziato > 3,5 volte il controvalore medio dei 5 gg precedenti
Obbligazioni convertibili	Variazione del prezzo medio degli ultimi 10 minuti rispetto al prezzo di riferimento precedente superiore in valore assoluto al 2*Y% [dove Y rappresenta il limite di variazione dei prezzi indicato al precedente capitolo 1.A]	Controvalore negoziato > 3,5 volte il controvalore medio dei 5 gg precedenti

3. Borsa Italiana può inoltre dichiarare, con comunicazione agli operatori, che ricorrono situazioni di stress del mercato qualora lo richiedano situazioni relative alle negoziazioni degli strumenti interessati.

PARTE 1

2 - MERCATO MOT

A - Limiti di variazione dei prezzi

1. Ai fini del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni sono stabilite le seguenti condizioni di negoziazione:

- a) limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico, di cui all'articolo 4.3.2, comma 10, del Regolamento, definito per classi di strumenti individuate in base alla vita residua di ciascuno strumento:

Classi di vita residua	DomesticMOT Classe titoli di stato italiani	DomesticMOT Classe altri titoli di debito	EuroMOT Classe euro-obbligazioni, ABS e titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito
0 – 180 (6 mesi)	5,00%	5%	5%
181 - 365 (1 anno)	5,00%	10,00%	10,00%
366 – 730 (2 anni)	5,00%	10,00%	10,00%
731 – 1095 (3 anni)	10,00%	10%	10%
1096 – 1825 (5 anni)	10,00%	15%	15%
1826 – 2556 (7 anni)	10,00%	15%	15%
2557 – 3650 (10 anni)	15,00%	15%	15%
3651 – 5475 (15 anni)	15,00%	15%	15%
5476 e oltre	15,00%	20%	20%

- b) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo statico, di cui agli articoli 4.3.3, comma 4, o 4.3.12, comma 2, del Regolamento, definito per classi di strumenti individuate in base alla vita residua di ciascuno strumento:

Classi di vita residua	DomesticMOT Classe titoli di stato italiani	DomesticMOT Classe altri titoli di debito	EuroMOT Classe euro-obbligazioni, ABS e titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito
0 – 180 (6 mesi)	0,25%	1,00%	1,00%
181 - 365 (1 anno)	0,50%	1,25%	1,25%
366 – 730 (2 anni)	0,75%	1,25%	1,25%
731 – 1095 (3 anni)	1,50%	2,50%	2,50%

PARTE 1

1096 – 1825 (5 anni)	2,00%	2,50%	2,50%
1826 – 2556 (7 anni)	2,00%	3,50%	3,50%
2557 – 3650 (10 anni)	2,00%	3,50%	3,50%
3651 – 5475 (15 anni)	2,50%	3,50%	3,50%
5476 e oltre	2,50%	3,50%	3,50%

- c) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico, di cui all'articolo 4.3.12, comma 2, del Regolamento, definito per classi di strumenti individuate in base alla vita residua di ciascuno strumento:

Classi di vita residua	DomesticMOT Classe titoli di stato italiani	DomesticMOT Classe altri titoli di debito	EuroMOT Classe euro-obbligazioni, ABS e titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito
0 - 180 (6 mesi)	0,25%	1,00%	1,00%
181 - 365 (1 anno)	0,25%	1,00%	1,00%
366 – 730 (2 anni)	0,50%	1,00%	1,00%
731 – 1095 (3 anni)	0,75%	1,50%	1,50%
1096 – 1825 (5 anni)	1,00%	1,50%	1,50%
1826 – 2556 (7 anni)	1,00%	2,00%	2,00%
2557 – 3650 (10 anni)	1,00%	2,00%	2,00%
3651 – 5475 (15 anni)	1,50%	2,00%	2,00%
5476 e oltre	1,50%	2,00%	2,00%

2. Ai sensi dell'articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

PARTE 1

B - Limiti di quantità e di controvalore degli ordini

1. Il quantitativo e il controvalore massimo di strumenti finanziari oggetto di una proposta di negoziazione di cui all'articolo 4.3.2, comma 11, del Regolamento sono riportati nella seguente tabella

	Quantitativo massimo ordini e operazioni concordate	Quantitativo massimo inseribile al prezzo d'asta	Controvalore massimo ordini e operazioni concordate	Quantitativo massimo RFQ	Controvalore massimo RFQ
Tutti gli strumenti del mercato MOT	500 * EMS	500*EMS	15.000.000	6000*EMS	150.000.000

2. Borsa Italiana pubblica sul proprio sito internet la quantità, definita in termini di valore nominale, relativa a ciascuno strumento finanziario (cosiddetto EMS – Exchange Market Size), nonché ogni successiva modifica.
3. Per gli strumenti di nuova ammissione, l'EMS viene indicato nell'Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.
4. Per le proposte di negoziazione del tipo iceberg order, di cui all'articolo 4.3.2, comma 4, del Regolamento:
 - a. il controvalore minimo dell'ordine è pari a 20.000 euro;
 - b. il controvalore minimo del *peak size* è pari a 10.000 euro

C.1 – Limiti di scostamento per le operazioni concordate

1. Per le operazioni concordate sugli strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido, di cui all'articolo 4.3.6, comma 1, lettera a), del Regolamento, qualora non sia possibile determinare lo spread medio corrente ponderato per il volume, il prezzo deve essere compreso all'interno delle seguenti percentuali di scostamento rispetto al prezzo dinamico:

	%
Titoli di Stato italiani ed esteri	0,20
altri titoli di debito	0,80

L'anzianità massima del prezzo dinamico è pari a 5 giorni.

2. Per le operazioni concordate di dimensione elevata, di cui all'articolo 4.3.6, comma 1, lettera b), del Regolamento, il prezzo deve essere compreso all'interno delle seguenti percentuali di scostamento rispetto ai migliori prezzi presenti sul book di negoziazione:

PARTE 1

	%
Titoli di Stato italiani ed esteri	0,75
altri titoli di debito	1,5

C.2 – RFQ

1. Possono essere conclusi contratti risultanti da proposte di negoziazione RFQ per le quali:
 - a. il prezzo sia compreso all'interno delle seguenti percentuali di scostamento rispetto ai migliori prezzi presenti sul book di negoziazione, o in assenza di proposte in acquisto e vendita rispetto al prezzo dinamico:

	%
Titoli di Stato italiani ed esteri	1
altri titoli di debito	2

- b. la dimensione del contratto sia almeno pari a:

	euro
Titoli di Stato italiani ed esteri	700.000
altri titoli di debito	200.000

2. Ai sensi dell'articolo IA.6.3.3, comma 2, delle Istruzioni, le RFQ immesse in forma non anonima possono essere rivolte ad un numero massimo di operatori abilitati a rispondere pari a 8.

D – Obblighi degli operatori specialisti e degli operatori market maker Mifid2

1. Gli obblighi degli operatori specialisti nel mercato MOT e gli obblighi degli operatori *market maker Mifid2*, sono stabiliti come segue:

Tabella 1: quantitativo minimo delle proposte

	TABELLA 1 TITOLI DI STATO ITALIA - FRANCIA - GERMANIA (EUR)	TABELLA 2 ALTRI TITOLI DI DEBITO (EUR E USD)	TABELLA 3 LOCAL CURRENCY (≠ da EUR e USD)
	4*EMS	2*EMS	1*EMS

Tabella 2: *spread* massimo

PARTE 1

Vita residua	TABELLA 1 TITOLI DI STATO ITALIA - FRANCIA - GERMANIA (EUR)	TABELLA 2 ALTRI TITOLI DI DEBITO (EUR E USD)	TABELLA 3 LOCAL CURRENCY (≠ da EUR e USD)
0 -180 (6 mesi)	1.00%	1.00%	3.00%
181 - 365 (1 anno)	1.00%	1.50%	3.00%
366 - 730 (2 anni)	1.00%	2.50%	5.00%
731 - 1095 (3 anni)	2.00%	3.00%	5.00%
1096 - 1825 (5 anni)	2.00%	3.00%	6.00%
1826 - 2556 (7 anni)	3.00%	4.00%	6.00%
2557 - 3650 (10 anni)	3.00%	5.00%	7.00%
3651 - 5475 (15 anni)	3.50%	5.00%	7.00%
5476 e oltre	3.50%	6.00%	8.00%

2. Il differenziale massimo di prezzo delle proposte (*spread*) è calcolato come rapporto tra la differenza tra il prezzo in vendita e il prezzo in acquisto e la loro semisomma.
3. Nelle situazioni di stress di mercato gli operatori specialisti nel mercato MOT e gli operatori *market maker Mifid2*, sono tenuti a quotare quantitativi dimezzati rispetto a quelli indicati al comma 1 con spread raddoppiati.
4. Gli operatori specialisti in acquisto nel mercato MOT rispettano gli obblighi di quantitativo minimo della proposta, secondo quanto indicato al comma 1, tabella 1. Si applica il comma 3.
5. Borsa Italiana può adeguare gli obblighi di cui al comma 1 in occasione della modifica dei lotti minimi negoziabili e in ogni altra circostanza che richieda interventi di natura tecnica, nonché qualora siano mutate le condizioni di mercato.

E – Situazione di stress del mercato

1. Ai sensi dell'articolo IA.9.4.1, comma 1, delle Istruzioni, ricorrono situazioni di stress di mercato su uno strumento finanziario negoziato nel mercato MOT, nei 5 minuti successivi alla ripresa delle negoziazioni dopo l'interruzione per volatilità.
2. Ai sensi dell'articolo IA.9.4.1, comma 2, delle Istruzioni, Borsa Italiana può dichiarare, con comunicazione agli operatori, che ricorrono situazioni di stress del mercato qualora, sui singoli strumenti finanziari o gruppi di strumenti finanziari, le variazioni dei prezzi e dei volumi in un determinato intervallo temporale superino contemporaneamente le soglie di seguito indicate:

--	--

PARTE 1

	Condizioni che devono ricorrere contemporaneamente	
Tutti gli strumenti del mercato MOT	Variatione del prezzo medio degli ultimi 10 minuti rispetto al prezzo di riferimento precedente superiore in valore assoluto al $2*Y\%$ [dove Y rappresenta il limite di variazione dei prezzi indicato al precedente capitolo 2.A.b]	Controvalore negoziato > 3 volte il controvalore medio dei 5 gg precedenti

3. Borsa Italiana può inoltre dichiarare, con comunicazione agli operatori, che ricorrono situazioni di stress del mercato qualora lo richiedano situazioni relative alle negoziazioni degli strumenti interessati.

PARTE 1

3 - MERCATO ETFPLUS

A - Limiti di variazione dei prezzi

1. Ai fini del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni sono stabilite le seguenti condizioni di negoziazione:

- a) limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico, di cui all'articolo 4.3.2, comma 10, del Regolamento, definito per le seguenti categorie di strumenti:

<i>ETF obbligazionari ed assimilati</i>		<i>Limite massimo di variazione</i>
<i>Senza leva</i>	<i>Sottostante su tassi overnight (euro)</i>	$\pm 1\%$
	<i>Sottostante con scadenza media 0-1 anno (euro)</i>	$\pm 10\%$
	<i>Sottostante con scadenza media 0-1 anno (non euro)</i>	
	<i>Sottostante con scadenza media 1 – 3 anni</i>	
	<i>Sottostante con scadenza media 3-10 anni</i>	
	<i>Sottostante con scadenza media superiore 10 anni</i>	
	<i>Sottostante su corporate non investment grade</i>	
	<i>Sottostante su mercati emergenti</i>	
<i>Con leva</i>		$\pm 30\%$

<i>ETF azionari ed assimilati</i>		<i>Limite massimo di variazione</i>
<i>Senza leva</i>		$\pm 30\%$
<i>Con leva</i>		$\pm 40\%$

<i>ETC/ETN</i>		<i>Limite massimo di variazione</i>
<i>Sottostante obbligazionario leva massima pari a 3</i>		$\pm 30\%$
<i>Sottostante obbligazionario leva superiore a 3</i>		$\pm 40\%$
<i>Su valuta senza leva</i>		$\pm 20\%$
<i>Su valuta con leva</i>		$\pm 30\%$
<i>Altri sottostanti senza leva</i>		$\pm 40\%$
<i>Altri sottostanti leva massima pari a 2</i>		$\pm 60\%$
<i>Altri sottostanti leva superiore a 2</i>		

PARTE 1

- b) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo statico, di cui agli articoli 4.3.3, comma 4, o 4.3.12, comma 2, del Regolamento, definito per le seguenti categorie di strumenti:

<i>ETF obbligazionari ed assimilati</i>		<i>Limite massimo di variazione</i>
<i>Senza leva</i>	<i>Sottostante su tassi overnight (euro)</i>	$\pm 0,25\%$
	<i>Sottostante con scadenza media 0-1 anno (euro)</i>	$\pm 0,7\%$
	<i>Sottostante con scadenza media 0-1 anno (non euro)</i>	$\pm 1,5\%$
	<i>Sottostante con scadenza media 1 – 3 anni</i>	
	<i>Sottostante con scadenza media 3-10 anni</i>	$\pm 2,5\%$
	<i>Sottostante con scadenza media superiore 10 anni</i>	$\pm 3,5\%$
	<i>Sottostante su corporate non investment grade</i>	
	<i>Sottostante su mercati emergenti</i>	
<i>Con leva</i>		$\pm 5\%$

<i>ETF azionari ed assimilati</i>		<i>Limite massimo di variazione</i>
<i>Senza leva</i>		$\pm 5\%$
<i>Con leva</i>		$\pm 10\%$

<i>ETC/ETN</i>		<i>Limite massimo di variazione</i>
<i>Sottostante obbligazionario leva massima pari a 3</i>		$\pm 5\%$
<i>Sottostante obbligazionario leva superiore a 3</i>		$\pm 10\%$
<i>Su valuta senza leva</i>		$\pm 10\%$
<i>Su valuta con leva</i>		$\pm 12,5\%$
<i>Altri sottostanti senza leva</i>		$\pm 10\%$
<i>Altri sottostanti leva massima pari a 2</i>		$\pm 12,5\%$
<i>Altri sottostanti leva superiore a 2</i>		$\pm 15\%$

- c) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico, di cui all'articolo 4.3.12, comma 2, del Regolamento, definito per le seguenti categorie di strumenti:

<i>ETF obbligazionari ed assimilati</i>		<i>Limite massimo di variazione</i>
<i>Senza leva</i>	<i>Sottostante su tassi overnight (euro)</i>	$\pm 0,15\%$
	<i>Sottostante con scadenza media 0-1 anno (euro)</i>	$\pm 0,35\%$

PARTE 1

	<i>Sottostante con scadenza media 0-1 anno (non euro)</i>	$\pm 0,75\%$
	<i>Sottostante con scadenza media 1 – 3 anni</i>	
	<i>Sottostante con scadenza media 3-10 anni</i>	$\pm 1,25\%$
	<i>Sottostante con scadenza media superiore 10 anni</i> <i>Sottostante su corporate non investment grade</i>	$\pm 1,75\%$
	<i>Sottostante su mercati emergenti</i>	
<i>Con leva</i>		$\pm 2,5\%$

<i>ETF azionari ed assimilati</i>	<i>Limite massimo di variazione</i>
<i>Senza leva</i>	$\pm 2,5\%$
<i>Con leva</i>	$\pm 5\%$

<i>ETC/ETN</i>	<i>Limite massimo di variazione</i>
<i>Sottostante obbligazionario leva massima pari a 3</i>	$\pm 2,5\%$
<i>Sottostante obbligazionario leva superiore a 3</i>	$\pm 5\%$
<i>Su valuta senza leva</i>	$\pm 5\%$
<i>Su valuta con leva</i>	$\pm 5\%$
<i>Altri sottostanti senza leva</i>	$\pm 5\%$
<i>Altri sottostanti leva massima pari a 2</i>	$\pm 5\%$
<i>Altri sottostanti leva superiore a 2</i>	$\pm 7,5\%$

2. Per gli strumenti finanziari negoziati nel mercato ETFplus, Borsa Italiana si riserva di fissare, nell'Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni, limiti di variazione dei prezzi diversi da quelli indicati nel comma 1, tenuto conto della volatilità storica del sottostante nonché del presumibile livello di liquidità dello strumento finanziario.
3. Ai sensi dell'articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

B - Limiti di quantità e di controvalore degli ordini

1. Il quantitativo e il controvalore massimo di strumenti finanziari oggetto di una proposta di negoziazione di cui all'articolo 4.3.2, comma 11, del Regolamento sono riportati nella seguente tabella:

	Quantitativo massimo ordini	Controvalore massimo ordini (euro)	Quantitativo massimo RFQ e	Controvalore massimo RFQ e operazioni
--	-----------------------------	------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------

PARTE 1

			operazioni concordate	concordate (euro)
ETF indicizzati, <i>classe 1</i>	50* EMS	50.000.000	120* EMS	120.000.000
ETF a gestione attiva, <i>classe 1</i>				
ETF indicizzati, <i>classe 2</i>	25* EMS	25.000.000	60* EMS	60.000.000
ETF strutturati				
ETF a gestione attiva, <i>classe 2 e 3</i>				
ETC/ETN				
OICR aperti	50*EMS	50.000.000	n.a.	n.a.

2. Borsa Italiana, almeno nel mese di gennaio provvede a calcolare e pubblicare sul proprio sito internet la quantità, definita in termini di numero di titoli, relativa a ciascuno strumento finanziario (cosiddetto EMS – Exchange Market Size).
3. Per gli strumenti di nuova ammissione, l'EMS viene indicato nell'Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.
4. Per le proposte di negoziazione del tipo iceberg order, di cui all'articolo 4.3.2, comma 4, del Regolamento:
 - a. il controvalore minimo dell'ordine è pari a 20.000 euro;
 - b. il controvalore minimo del *peak size* è pari a 10.000 euro.

C.1 – Limiti di scostamento per le operazioni concordate

1. Per le operazioni concordate su ETF, ETC, ETN per i quali non esiste un mercato liquido, di cui all'articolo 4.3.6, comma 1, lettera a), del Regolamento, qualora non sia possibile determinare lo spread medio corrente ponderato per il volume, il prezzo deve essere compreso all'interno delle seguenti percentuali di scostamento rispetto al prezzo dinamico:

	%
ETF indicizzati, classe 1	2
ETF a gestione attiva, classe 1	
ETF indicizzati, classe 2	2,5
ETF strutturati, classe 1	
ETF a gestione attiva, classe 2	
ETF strutturati, classe 2	5
ETF a gestione attiva, classe 3	
ETC/ETN, classe 1 e classe 2	

PARTE 1

ETC/ETN, classe 3	7,5
-------------------	-----

L'anzianità massima del prezzo dinamico è pari a 5 giorni.

2. Per le operazioni concordate di dimensione elevata, di cui all'articolo 4.3.6, comma 1, lettera b), del Regolamento, il prezzo deve essere compreso all'interno delle seguenti percentuali di scostamento rispetto ai migliori prezzi presenti sul book di negoziazione:

	%
ETF indicizzati, classe 1 ETF a gestione attiva, classe 1	2
ETF indicizzati, classe 2 ETF strutturati, classe 1 ETF a gestione attiva, classe 2	2,5
ETF strutturati, classe 2 ETF a gestione attiva, classe 3 ETC/ETN, classe 1 e classe 2	5
ETC/ETN, classe 3	7,5

C.2 – RFQ

1. Possono essere conclusi contratti risultanti da proposte di negoziazione RFQ per le quali:
 - a. il prezzo sia compreso all'interno delle seguenti percentuali di scostamento rispetto ai migliori prezzi presenti sul book di negoziazione, o in assenza di proposte in acquisto e vendita rispetto al prezzo dinamico:

	%
ETF indicizzati, classe 1 ETF a gestione attiva, classe 1	2
ETF indicizzati, classe 2 ETF strutturati, classe 1 ETF a gestione attiva, classe 2	2,5
ETF strutturati, classe 2 ETF a gestione attiva, classe 3 ETC/ETN, classe 1 e classe 2	5
ETC/ETN, classe 3	7,5

- b. la dimensione del contratto sia almeno pari a 200.000 euro.
2. Ai sensi dell'articolo IA.7.3.3, comma 2, delle Istruzioni, le RFQ immesse in forma non anonima possono essere rivolte ad un numero massimo di operatori abilitati a rispondere pari a 8.

PARTE 1

D – Obblighi degli operatori specialisti e degli operatori market maker mifid2

1. Gli obblighi degli operatori specialisti incaricati nel mercato ETFplus sono indicati nell'Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni dello strumento finanziario a cui sono riferiti o, nel caso di strumenti già quotati, in apposito Avviso. Tali obblighi sono definiti collocando gli strumenti nelle seguenti fasce di liquidità, sulla base della valutazione della liquidità del sottostante.

	controvalore minimo (euro)	spread
L1	50.000	min 3% ; max 6%
L2	100.000	min 1% ; max 3%
L3	200.000	max 1%

2. Gli obblighi degli operatori specialisti *Advanced Liquidity Provider* nel mercato ETFplus sono stabiliti come segue:
 - a. il controvalore minimo di ciascuna proposta è pari a 10.000 euro;
 - b. lo spread massimo pari allo spread massimo previsto per l'operatore specialista incaricato, di cui al comma 1.
3. Gli obblighi degli operatori *market maker Mifid2* nel mercato ETFplus sono stabiliti come segue:
 - a. il controvalore minimo di ciascuna proposta è pari a 5.000 euro;
 - b. lo spread massimo è pari allo spread massimo previsto per l'operatore specialista, di cui al comma 1.
4. Borsa Italiana mantiene costantemente aggiornata sul proprio sito internet la tabella riassuntiva degli obblighi di quantitativo minimo e di spread massimo per ciascuno strumento finanziario negoziato nel mercato ETFplus.
5. Il differenziale massimo di prezzo (spread), è calcolato come rapporto tra la differenza tra il prezzo in vendita e il prezzo in acquisto e la loro semisomma.
6. Nelle situazioni di stress di mercato:
 - gli operatori specialisti incaricati,
 - gli operatori specialisti *Advanced Liquidity Provider* e
 - gli operatori *market maker Mifid2* che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo IA.7.4.4, comma 3 delle Istruzioni,sono tenuti a quotare quantitativi dimezzati e con spread raddoppiati rispetto a quelli previsti ai sensi dei commi 1, 2 e 3.
7. Borsa Italiana può adeguare gli obblighi di cui ai paragrafi precedenti in ogni circostanza che richieda interventi di natura tecnica, nonché qualora siano mutate le condizioni di mercato.

PARTE 1

E – Situazione di stress del mercato

1. Ai sensi dell'articolo IA.9.4.1, comma 1, delle Istruzioni, ricorrono situazioni di stress di mercato su uno strumento finanziario negoziato nel mercato ETFplus, nei 2 minuti successivi alla ripresa delle negoziazioni dopo l'interruzione per volatilità.
2. Ai sensi dell'articolo IA.9.4.1, comma 2, delle Istruzioni, Borsa Italiana può dichiarare, con comunicazione agli operatori, che ricorrono situazioni di stress del mercato qualora, sui singoli strumenti finanziari o gruppi di strumenti finanziari, le variazioni dei prezzi e dei volumi in un determinato intervallo temporale superino contemporaneamente le soglie di seguito indicate:

	Condizioni che devono ricorrere contemporaneamente	
ETF su indici di azioni italiane	Variazione del prezzo medio degli ultimi 10 minuti rispetto al prezzo di riferimento precedente superiore in valore assoluto a $1,5*Y$ [dove Y rappresenta il limite di variazione dei prezzi indicato al precedente capitolo 3.A.b]	Controvalore negoziato > 3 volte il controvalore medio dei 5 gg precedenti
Altri strumenti	Variazione del prezzo medio degli ultimi 10 minuti rispetto al prezzo di riferimento precedente superiore in valore assoluto a $1.5*Y\%$ [dove Y rappresenta il limite di variazione dei prezzi indicato al precedente capitolo 3.A.b]	Controvalore negoziato > 3 volte il controvalore medio dei 5 gg precedenti

3. Borsa Italiana può inoltre dichiarare, con comunicazione agli operatori, che ricorrono situazioni di stress del mercato:
 - per gli ETF su indici di azioni italiane in caso di dichiarazione di condizioni di stress di mercato sui derivati su indice negoziati nel mercato IDEM;
 - per tutti gli strumenti qualora lo richiedano situazioni relative alle negoziazioni degli strumenti interessati.
-

PARTE 1

4 - MERCATO IDEM

A - Limiti di variazione dei prezzi

4.1 “Futures sull’indice FTSE MIB”

1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce le seguenti condizioni di negoziazione:
 - a) limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico di controllo di cui all’articolo 5.3.2, comma 13, del Regolamento:
 - negoziazione continua sessione diurna: +/- 7,5 %
 - negoziazione continua sessione serale: +/- 7,5 %
 - b) limite massimo di variazione del prezzo di contratti rispetto al prezzo statico di controllo di cui agli articoli 5.3.3, comma 3, o 5.3.8, comma 2, del Regolamento:
 - negoziazione continua sessione diurna: +/- 3,5 %
 - negoziazione continua sessione serale: +/- 2 %
 - c) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico di cui all’articolo 5.3.8, comma 2, del Regolamento:
 - negoziazione continua sessione diurna: +/- 0,5 %
 - negoziazione continua sessione serale: +/- 0,75 %
2. Ai sensi dell’articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

4.2 “MiniFutures sull’indice FTSE MIB”

1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce le seguenti condizioni di negoziazione:
 - a) limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico di controllo di cui all’articolo 5.3.2, comma 13, del Regolamento:
 - negoziazione continua sessione diurna: +/- 7,5 %
 - negoziazione continua sessione serale: +/- 7,5 %
 - b) limite massimo di variazione del prezzo di contratti rispetto al prezzo statico di controllo di cui agli articoli 5.3.3, comma 3, o 5.3.8, comma 2, del Regolamento:
 - negoziazione continua sessione diurna: +/- 3,5 %
 - negoziazione continua sessione serale: +/- 2 %

PARTE 1

- c) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico di cui all'articolo 5.3.8, comma 2, del Regolamento:
 - negoziazione continua sessione diurna: +/- 0,5 %
 - negoziazione continua sessione serale: +/- 0,75 %
2. Ai sensi dell'articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

4.3 “Futures sull'indice FTSE Italia PIR TR”

1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce le seguenti condizioni di negoziazione:
- a) limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico di controllo di cui all'articolo 5.3.2, comma 13, del Regolamento:
 - negoziazione continua sessione diurna: +/- 7,5 %
 - b) limite massimo di variazione del prezzo di contratti rispetto al prezzo statico di controllo di cui agli articoli 5.3.3, comma 3, o 5.3.8, comma 2, del Regolamento:
 - negoziazione continua sessione diurna: +/- 3,5 %
 - c) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico di cui all'articolo 5.3.8, comma 2, del Regolamento:
 - negoziazione continua sessione diurna: +/- 0,5 %
2. Ai sensi dell'articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

4.4 “Futures sull'indice FTSE MIB Dividend”

1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce le seguenti condizioni di negoziazione:
- a) limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico di controllo di cui all'articolo 5.3.2, comma 13, del Regolamento: +/- 25%
 - b) limite massimo di variazione del prezzo di contratti rispetto al prezzo statico di controllo di cui agli articoli 5.3.3, comma 3, o 5.3.8, comma 2, del Regolamento: +/- 10%
 - c) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico di cui all'articolo 5.3.8, comma 2, del Regolamento: +/- 5%
3. Ai sensi dell'articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

PARTE 1

4.5 “Futures su azioni”

1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce le seguenti condizioni di negoziazione:
 - a) limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico di controllo di cui all'articolo 5.3.2, comma 13, del Regolamento: +/- 20 %
 - b) limite massimo di variazione del prezzo di contratti rispetto al prezzo statico di controllo di cui agli articoli 5.3.3, comma 3, o 5.3.8, comma 2, del Regolamento: +/-7,5
 - c) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico di cui all'articolo 5.3.8, comma 2, del Regolamento: +/-3,5
2. Ai sensi dell'articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

4.6 “Dividend futures su azioni ”

1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce le seguenti condizioni di negoziazione:
 - a. limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico di controllo di cui all'articolo 5.3.2, comma 13, del Regolamento: non applicato
 - b. limite massimo di variazione del prezzo di contratti rispetto al prezzo statico di controllo di cui agli articoli 5.3.3, comma 3, o 5.3.8, comma 2, del Regolamento: +/- 10%
 - c. limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico di cui all'articolo 5.3.8, comma 2, del Regolamento: +/- 5%
2. Ai sensi dell'articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

4.7 “Opzione sull'indice FTSE MIB”

1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce le seguenti condizioni di negoziazione:
 - a) limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico di controllo di cui all'articolo 5.3.2, comma 13, del Regolamento: non applicato
 - b) limite massimo di variazione del prezzo di contratti rispetto al prezzo statico di controllo di cui agli articoli 5.3.3, comma 3, o 5.3.8, comma 2, del Regolamento: parametro Y della Tabella 1.a

PARTE 1

- c) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico di cui all'articolo 5.3.8, comma 2, del Regolamento: parametro Z della Tabella 1.b

Tabella 1.a – Opzioni Call e Put su indice FTSE MIB (Opzioni MIBO e Opzioni MIBO settimanali, parametri in percentuale al rialzo e al ribasso) – Parametro Y

Parametro Y										
OTM ATM ITM (*)	Strike		Giorni di calendario alla scadenza							
	da	a	1	2	3	4	5-7	8-10	11+	Dalla seconda scadenza "opzioni MIBO"
			(% al rialzo - % al ribasso)							
	-11 in poi		900-95	900-95	900-90	900-90	900-80	900-80	900-80	800-70
-8	-10	900-95	900-95	900-90	900-90	900-80	900-80	900-80	800-70	
-6	-7	900-95	900-95	900-90	700-85	600-80	500-80	500-80	400-70	
-4	-5	900-95	500-95	400-90	350-80	300-80	250-80	250-80	200-70	
-3	-3	900-95	400-95	400-85	350-80	300-80	250-80	250-80	200-70	
-2	-2	700-95	300-95	300-85	300-80	250-80	200-80	200-80	175-70	
-1	-1	500-95	300-90	300-85	300-80	200-80	150-80	150-80	125-70	
0	0	400-90	250-90	200-85	175-80	150-80	100-80	100-80	90-70	
1	1	300-90	200-90	150-85	150-80	100-80	80-80	80-80	70-70	
2	2	250-90	150-85	150-80	150-80	100-70	70-70	70-70	60-60	
3	3	200-85	150-75	125-70	125-70	70-70	60-60	60-60	50-50	
4	5	150-80	125-75	100-70	70-70	70-70	60-60	40-40	30-30	
6	7	100-70	100-60	60-60	50-50	45-45	40-40	40-40	30-30	
8	10	70-70	60-60	50-50	40-40	40-40	35-35	35-35	25-25	
11 in poi		50-50	50-50	40-40	30-30	30-30	25-25	25-25	15-15	

(* ATM = at-the-money; OTM = out-of-the-money; ITM = in-the-money)

Tabella 1.b – Opzioni Call e Put su indice FTSE MIB (Opzioni MIBO e Opzioni MIBO settimanali, parametri in percentuale al rialzo e al ribasso) – Parametro Z

Parametro Z									
OTM ATM ITM (*)	Strike		Giorni di calendario alla scadenza						
	da	a	1	2	3	4	5-7	8-10	11+ e dalla seconda scadenza "opzioni MIBO"
			(% al rialzo - % al ribasso)						
	-11 in poi		900-90	900-90	900-90	800-90	800-70	450-60	450-50
-8	-10	900-90	900-90	800-90	800-90	800-70	350-60	350-50	
-6	-7	900-90	800-90	800-90	650-85	550-70	200-60	200-50	
-4	-5	800-90	450-90	350-90	300-80	250-70	100-60	100-50	
-3	-3	300-90	300-90	300-85	200-80	200-70	100-60	100-50	
-2	-2	300-90	300-90	200-85	200-80	200-70	70-60	70-50	
-1	-1	300-90	200-90	200-85	200-80	150-60	60-60	50-50	
0	0	150-90	150-90	150-85	125-80	100-50	50-50	40-40	
1	1	125-90	100-90	75-75	75-75	50-50	40-40	30-30	
2	2	75-75	50-50	50-50	50-50	50-50	40-40	30-30	

PARTE 1

	3	3	75-75	50-50	50-50	45-45	40-40	30-30	25-25
	4	5	50-50	40-40	40-40	35-35	30-30	30-30	15-15
	6	7	30-30	30-30	30-30	25-25	20-20	20-20	10-10
	8	10	25-25	25-25	25-25	15-15	15-15	15-15	10-10
	11 in poi		20-20	20-20	20-20	10-10	10-10	10-10	5-5

(* ATM = at-the-money; OTM = out-of-the-money; ITM = in-the-money)

2. Ai sensi dell'articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

4.8 "Opzione su azioni"

1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce le seguenti condizioni di negoziazione:
- limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico di controllo di cui all'articolo 5.3.2, comma 13, del Regolamento: non applicato
 - limite massimo di variazione del prezzo di contratti rispetto al prezzo statico di controllo di cui agli articoli 5.3.3, comma 3, o 5.3.8, comma 2, del Regolamento: parametro Y della Tabella 2.a
 - limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico di cui all'articolo 5.3.8, comma 2, del Regolamento: parametro Z della Tabella 2.b

Tabella 2.a – Opzioni Call e Put su azione (Opzioni su azioni e Opzioni su azioni settimanali, parametri in percentuale al rialzo e al ribasso) – Parametro Y

Parametro Y										
	Strike		Giorni di calendario alla scadenza							Dalla seconda scadenza "opzioni su azioni"
	da	a	1	2	3	4	5-7	8-10	11+	
	(% al rialzo - % al ribasso)									
OTM ATM ITM (*)	-11 in poi		900-95	900-95	900-95	900-90	900-90	900-80	900-80	800-70
	-8	-10	900-95	900-95	900-95	900-90	900-90	900-80	900-80	800-70
	-6	-7	900-95	900-95	900-95	700-90	600-85	500-80	500-80	400-70
	-4	-5	900-95	600-95	500-95	500-90	500-80	400-80	400-80	300-70
	-3	-3	900-95	600-95	500-95	500-85	400-80	400-80	400-80	300-70
	-2	-2	800-95	600-95	500-95	500-85	400-80	400-80	350-80	200-70
	-1	-1	700-95	400-95	350-90	350-85	300-80	300-80	250-80	150-70
	0	0	600-90	400-90	350-90	300-85	250-80	250-80	150-80	100-70
	1	1	500-90	250-90	200-90	175-85	150-80	100-80	80-80	70-70
	2	2	400-90	200-90	175-85	150-80	100-80	80-80	70-70	60-60
	3	3	300-90	175-90	175-75	125-70	70-70	70-70	60-60	50-50
	4	5	200-85	150-85	100-75	70-70	70-70	70-70	40-40	30-30
	6	7	150-80	100-80	60-60	50-50	50-50	50-50	40-40	30-30
	8	10	80-80	70-70	60-60	50-50	40-40	40-40	35-35	25-25
11 in poi		50-50	50-50	50-50	40-40	30-30	30-30	25-25	20-20	

(* ATM = at-the-money; OTM = out-of-the-money; ITM = in-the-money)

PARTE 1

Tabella 2.b – Opzioni Call e Put su azione (Opzioni su azioni e Opzioni su azioni settimanali, parametri in percentuale al rialzo e al ribasso) – Parametro Z

Parametro Z									
	Strike		Giorni di calendario alla scadenza						
	da	a	1	2	3	4	5-7	8-10	11+ e dalla seconda scadenza "opzioni su azioni"
			(% al rialzo - % al ribasso)						
OTM ATM ITM (*)	-11 in poi		900-90	900-90	900-90	900-90	800-90	800-70	450-50
	-8	-10	900-90	900-90	900-90	800-90	700-90	700-70	350-50
	-6	-7	900-90	900-90	800-90	700-90	600-85	500-70	250-50
	-4	-5	900-90	500-90	450-90	350-90	300-80	250-70	200-50
	-3	-3	450-90	300-90	300-90	300-85	200-80	200-70	100-50
	-2	-2	400-90	300-90	250-90	250-85	200-80	200-70	80-50
	-1	-1	350-90	200-90	200-90	200-85	200-80	150-60	70-50
	0	0	300-90	200-90	150-90	150-85	125-80	100-60	60-50
	1	1	250-90	125-90	100-90	80-80	70-70	50-50	40-40
	2	2	200-90	75-75	75-75	75-75	50-50	40-40	35-35
	3	3	150-90	75-75	60-60	60-60	45-45	35-35	30-30
	4	5	75-75	60-60	50-50	35-35	35-35	35-35	20-20
	6	7	50-50	50-50	30-30	25-25	25-25	25-25	20-20
8	10	35-35	30-30	25-25	20-20	20-20	20-20	15-15	
11 in poi		25-25	25-25	20-20	15-15	15-15	15-15	10-10	

(* ATM = at-the-money; OTM = out-of-the-money; ITM = in-the-money)

2. Ai sensi dell'articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

PARTE 1

4.9 “Futures su energia elettrica” – Area Italia”

1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce le seguenti condizioni di negoziazione:

a) limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico di controllo di cui all'articolo 5.3.2, comma 13, del Regolamento:

	Variazione
<i>futures mensili</i>	20%
<i>futures trimestrali</i>	20%
<i>futures annuali</i>	20%

b) limite massimo di variazione del prezzo di contratti rispetto al prezzo statico di controllo di cui agli articoli 5.3.3, comma 3, o 5.3.8, comma 2, del Regolamento:

	Variazione
<i>futures mensili</i>	10%
<i>futures trimestrali</i>	7,5%
<i>futures annuali</i>	5%

c) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico di cui all'articolo 5.3.8, comma 2, del Regolamento:

	Variazione
<i>futures mensili</i>	5%
<i>futures trimestrali</i>	5%
<i>futures annuali</i>	3,5%

2. Ai sensi dell'articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

4.10 “Futures su grano duro”

1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce le seguenti condizioni di negoziazione:

PARTE 1

- a) limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico di controllo di cui all'articolo 5.3.2, comma 13, del Regolamento: +/- 25%;
 - b) limite massimo di variazione del prezzo di contratti rispetto al prezzo statico di controllo di cui agli articoli 5.3.3, comma 3, o 5.3.8, comma 2, del Regolamento: +/- 10%;
 - c) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico di cui all'articolo 5.3.8, comma 2, del Regolamento: +/- 5%.
2. Ai sensi dell'articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

B - Limiti di quantità e di controvalore degli ordini

1. Ai sensi dell'articolo 5.3.2, comma 12, del Regolamento, al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce i seguenti limiti di quantità e di controvalore delle proposte.

	Limite	proposta singola	proposte combinate	operazioni concordate
futures sull'indice FTSE MIB	Quantità (lotti)	500	2.500	5.000
	Nozionale (euro)	50.000.000		500.000.000
miniFutures sull'indice FTSE MIB	Quantità (lotti)	500	2,500	5.000
	Nozionale (euro)	10.000.000		100.000.000
futures sull'indice FTSE Italia PIR TR	Quantità (lotti)	500	2.500	5.000
	Nozionale (euro)	10.000.000		100.000.000
futures sull'indice FTSE MIB Dividend	Quantità (lotti)	500	2.500	5.000
	Nozionale (euro)	2.500.000		25.000.000
futures su azioni	Quantità (lotti)	10.000	10.000	60.000
	Nozionale (euro)	50.000.000		500.000.000
dividend futures su azioni	Quantità (lotti)	10.000	10.000	60.000
	Nozionale (euro)	10.000.000		60.000.000
opzioni sull'indice FTSE MIB	Quantità (lotti)	5.000	5.000	30.000
	Nozionale (euro)	50.000.000		500.000.000
opzioni su azioni	Quantità (lotti)	10.000	10.000	30.000
	Nozionale (euro)			

PARTE 1

		100.000.000		500.000.000
futures su energia elettrica - area Italia	Quantità (lotti)	100	100	1.500
- futures mensile	Nozionale (euro)	5.000.000		50.000.000
futures su energia elettrica - area Italia	Quantità (lotti)	100	100	500
- futures trimestrale	Nozionale (euro)	15.000.000		75.000.000
futures su energia elettrica - area Italia	Quantità (lotti)	100	100	500
- futures annuale	Nozionale (euro)	60.000.000		300.000.000
futures su grano duro	Quantità (lotti)	500 -		1.000
	Nozionale (euro)	7.500.000 -		15.000.000

2. Ai sensi dell'articolo 5.3.2, comma 4, del Regolamento, per le proposte del tipo *iceberg order*, Borsa Italiana stabilisce i seguenti limiti

	Nozionale minimo proposta (totale) (euro)	Peak size (lotti)
futures sull'indice FTSE MIB	10.000	5
miniFutures sull'indice FTSE MIB	10.000	5
futures sull'indice FTSE Italia PIR TR	10.000	5
futures sull'indice FTSE MIB Dividend	10.000	5
futures su azioni	10.000	5
dividend futures su azioni	10.000	5
opzioni sull'indice FTSE MIB	10.000	5
opzioni su azioni	10.000	5
futures su energia elettrica - area Italia e area Germania	10.000	5
futures su grano duro	10.000	5

C – Limiti di scostamento per le operazioni concordate

1. Per le operazioni concordate, di cui all'articolo 5.3.5, comma 1, lettera a), del Regolamento, il prezzo deve essere compreso all'interno delle seguenti percentuali di scostamento rispetto ai migliori prezzi presenti sul book di negoziazione.

	Percentuale di scostamento rispetto ai migliori prezzi presenti sul book di negoziazione (BBO)	
	Per operazioni con dimensione: i) maggiore della dimensione minima per operazioni concordate - soglia LIS (1)	Per operazioni con dimensione superiore alla soglia "outside BBO"

PARTE 1

	e ii) inferiore alla soglia "outside BBO" (2)	
Futures sull'indice FTSE MIB Mini Futures sull'indice FTSE MIB	0%	1%
Futures sull'indice FTSE Italia PIR Mid Cap TR	0%	5%
Futures sull'indice FTSE MIB Dividend	0%	2%
Opzioni sull'indice FTSE MIB	0%	20%
Futures e opzioni su azioni	0%	10%
Dividend futures su azioni	Nessun limite di prezzo	

In assenza di prezzi sul book di negoziazione il prezzo deve essere compreso all'interno delle seguenti percentuali di scostamento rispetto al prezzo dinamico

	Percentuale di scostamento rispetto al prezzo dinamico	
	Per operazioni con qualunque dimensione, purché superiore alla dimensione minima per operazioni concordate – soglia LIS (1)	
Futures sull'indice FTSE MIB Mini Futures sull'indice FTSE MIB	1%	
Futures sull'indice FTSE Italia PIR Mid Cap TR	5%	
Futures sull'indice FTSE MIB Dividend	2%	
Opzioni sull'indice FTSE MIB	20%	
Futures e opzioni su azioni	10%	
Dividend futures su azioni	Nessun limite di prezzo	

(1) La soglia LIS è il numero di lotti di ciascun contratto che qualifica l'operazione come operazione di dimensione elevata secondo le regole previste dal Regolamento 2017/583/UE. Tale soglia è individuata da Borsa Italiana con riguardo a ciascun contratto, comunicata con l'Avviso di cui all'articolo IA.8.3.13 comma 12, delle Istruzioni e pubblicata sul sito di Borsa Italiana.

(2) La soglia "outside BBO" è la soglia più elevata individuata da Borsa Italiana per ciascun sottostante per l'applicazione di una diversa percentuale di scostamento. E' comunicata al pubblico con l'Avviso di cui all'articolo IA.8.3.13 comma 12, delle Istruzioni e pubblicata sul sito di Borsa Italiana.

D – Obblighi di quotazione degli operatori market maker volontari e degli operatori market maker Mifid2 sul contratto di Opzione sull'indice FTSE MIB e sul contratto di opzione su azioni

1. Ai sensi degli articoli IA.8.3.12 comma 9, IA.8.3.10-bis, comma 1, IA.8.3.14 comma 12, e IA.9.3.14-bis, comma 6, con riferimento all'aggiornamento della serie at-the-money si prevede che il sistema aggiornerà la serie at-the-money con la frequenza di due volte al giorno. Tale aggiornamento avverrà alle ore 9.00 e alle ore 15.45.

PARTE 1

E – Situazione di stress del mercato

1. Ai sensi dell'articolo IA.9.4.1, comma 1, delle Istruzioni, ricorrono situazioni di stress di mercato sugli strumenti finanziari negoziati nel mercato IDEM al verificarsi delle condizioni indicate nella seguente tabella

Derivati su indice	- Dall'inizio della fase di asta di volatilità della prima scadenza del contratto future fino a 5 minuti dopo il ripristino della continua
Derivati su azioni	- Dall'inizio della fase l'asta di volatilità del sottostante fino a 5 minuti dopo il ripristino della continua - In ogni altro caso di dichiarazione di situazioni di stress del mercato sul sottostante

2. Ai sensi dell'articolo IA.9.4.1, comma 2, delle Istruzioni, Borsa Italiana può dichiarare, con comunicazione agli operatori, che ricorrono situazioni di stress del mercato qualora, sui singoli strumenti finanziari o gruppi di strumenti finanziari, le variazioni dei prezzi e dei volumi in un determinato intervallo temporale superino le soglie di seguito indicate:

Condizioni che (laddove previste) devono sussistere contemporaneamente		Altre condizioni
Derivati su Indice (sessione diurna)	<p>Variazione del prezzo medio della prima scadenza del contratto futures sull'indice FTSE MIB (o FTSE PIR per il futures su tale indice) negli ultimi 10 minuti rispetto al Closing Price della seduta precedente superiore in valore assoluto al 5%</p> <p>Lotti negoziati > 2 volte i lotti medi dei 5 giorni precedenti</p> <p>Lotti negoziati < 0,1 volte i lotti medi dei 5 giorni precedenti</p>	<p>Variazione dell'indice sottostante superiore a +/- 3,5%</p> <p>Asta di volatilità su almeno un numero azioni con peso complessivo superiore al 30% del relativo indice</p>
Derivati su Indice (sessione serale)	<p>Variazione del prezzo medio della prima scadenza del contratto futures sull'indice FTSE MIB negli ultimi 10 minuti rispetto al Closing Price della seduta precedente superiore in valore assoluto al 3,5%</p>	
Futures su energia elettrica e Futures su grano duro	<p>Variazione del prezzo medio di almeno una scadenza futures negli ultimi 10 minuti rispetto al prezzo statico superiore in valore assoluto a $1,5 * Y$</p> <p>[dove Y rappresenta il limite</p>	<p>Lotti negoziati > 2,5 volte i lotti medi dei 5 giorni precedenti</p>

PARTE 1

di variazione dei prezzi indicato al precedente capitolo 4.A.8.b e 4.A.9.b]	
---	--

3. Borsa Italiana può inoltre dichiarare, con comunicazione agli operatori, che ricorrono situazioni di stress del mercato qualora lo richiedano l'andamento delle negoziazioni sugli strumenti derivati o sui sottostanti.

PARTE 1

MECCANISMI DI CHIUSURA DELLE FASI DI ASTA PER I MERCATI DIVERSI DAL MERCATO IDEM (ANTI-SPOOFING)

Ai sensi dell'articolo 4.3.3, comma 4, del Regolamento, dell'articolo 2033 del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale e dell'articolo 2033 del Regolamento ExtraMOT, la validazione del prezzo teorico d'asta avviene previa verifica della stabilità dei prezzi teorici d'asta e dei volumi d'asta in un periodo predefinito (periodo di validazione). Tale verifica è reiterata per un numero limitato di volte all'interno dell'ultimo minuto in cui ha termine la fase d'asta.

Il test in discorso è applicato a tutte le tipologie di asta (di apertura, di chiusura e di volatilità).

Di seguito sono elencati i parametri, definiti in via generale, e i criteri considerati ai fini della verifica della stabilità dei prezzi teorici e dei volumi d'asta:

Parametri e variabili del modello:

Descrizione del parametro/variabile		Parametro/variabile	Valore di default
Momento di rilevazione dell'ultimo prezzo teorico	secondo all'interno dell'ultimo minuto della fase d'asta, rilevante ai fini della determinazione del prezzo d'asta e della conseguente chiusura della fase d'asta	r	-
Periodo di validazione (<i>look back period</i>)	intervallo temporale finalizzato all'effettuazione del test di stabilità e immediatamente precedente r	n (secondi)	5
Periodo di reiterazione del test	in caso di esito positivo del precedente test di stabilità, intervallo temporale entro il quale il test stesso è reiterato e alla fine del quale, in caso di esito	m (secondi)	8

PARTE 1

	negativo, è posticipato il termine della fase d'asta		
Massimo numero di reiterazioni del test	massimo numero di volte in cui il test di stabilità può essere effettuato, entro il termine dell'ultimo minuto della fase d'asta	q	4
Deviazione standard ponderata riferita ai prezzi teorici d'asta		$s1$	-
Deviazione standard ponderata riferita ai volumi d'asta		$s2$	-
Valore massimo consentito di $s1$		$h1$	1% (1)
Valore massimo consentito di $s2$		$h2$	50% (1)

(1) i valori possono variare sulla base delle specifiche caratteristiche di negoziazione che contraddistinguono i segmenti o le classi di strumenti finanziari.

Criteri di validazione

1. il test di stabilità dei prezzi teorici e dei volumi d'asta è effettuato previa verifica del rispetto dei limiti di variazione dell'ultimo prezzo teorico d'asta determinato;
2. qualora i limiti di variazione del prezzo teorico d'asta siano rispettati, viene effettuato il test di stabilità dei prezzi teorici e dei volumi d'asta nell'intervallo n . A tal fine sono calcolate le deviazioni standard dei prezzi teorici e dei volumi d'asta ($s1$ e $s2$) rilevati nell'intervallo n . Nel calcolo di $s1$ e $s2$ Borsa Italiana tiene conto della distanza temporale tra i momenti di rilevazione dei prezzi teorici/volumi d'asta e la fine dell'intervallo di riferimento (il peso attribuito è inversamente proporzionale alla distanza temporale del momento di rilevazione rispetto a $[r+m*i]$, dove per "i" si intende il numero di reiterazioni);
3. $s1$ e $s2$ sono confrontate con i rispettivi limiti massimi $h1$ e $h2$ definiti in via generale da Borsa Italiana, come segue:

PARTE 1

Se... e...	$s_2 \leq h_2$	$s_2 > h_2$
$s_1 \leq h_1$	L'esito del test è negativo e il prezzo teorico d'asta è considerato valido	L'esito del test è negativo e il prezzo teorico d'asta è considerato valido
$s_1 > h_1$	Il test ha individuato un possibile tentativo di spoofing. Il test è pertanto reiterato, salvo quanto al punto 4	Il test ha individuato un possibile tentativo di spoofing. Il test è reiterato, salvo quanto al punto 4

4. nel caso di esito positivo del test, il momento random r è posticipato e ulteriori test di stabilità sono effettuati fino a un massimo di q volte, salvo il caso in cui il tempo residuo al termine della fase d'asta sia minore di m .

Qualora il numero totale di reiterazione sia pari a q ovvero qualora il tempo rimanente al termine della fase d'asta sia minore di m e l'esito del test risulti positivo, il prezzo teorico d'asta da ultimo rilevato è considerato valido ai fini della determinazione del prezzo d'asta.

I valori dei parametri di cui alla precedente tabella sono determinati in via generale da Borsa Italiana. Laddove previsto, i parametri sono valorizzati sulla base delle specifiche caratteristiche di negoziazione che contraddistinguono i segmenti o le classi di strumenti finanziari.

PARTE 2

LIMITI TECNICI ALL'IMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI NEGOZIAZIONE E DOTAZIONE DI ACCESSO PER GLI OPERATORI SPECIALISTI E OTR

A. LIMITI TECNICI ALL'IMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI NEGOZIAZIONE E DOTAZIONE DI ACCESSO PER GLI OPERATORI SPECIALISTI

Ai sensi dell'articolo 3.3.2, comma 2 del Regolamento, dell'articolo 1451 del Mercato Borsa Italiana Equity MTF, dell'articolo 1451 del Regolamento ExtraMOT, dell'articolo 1451 del Regolamento AIM/Mercato Alternativo del Capitale e dell'articolo 1451 del Regolamento Sedex, si applicano i seguenti limiti tecnici all'immissione delle proposte a seconda delle configurazioni di accesso al mercato prescelte, secondo quanto di seguito indicato:

A.1 - Mercati operativi sulla piattaforma di negoziazione MillenniumIT

Comp ID ²	Numero massimo di transazioni per secondo ("tps")
CompID Base	25 tps
CompID Supervisor Base	10 tps
CompID Standard	50 tps
CompID Advance	150 tps
CompID Double Advance	300 tps
CompID Supervisor	50 tps

A.1.1 – Dotazione di accesso per gli operatori specialisti, gli operatori specialisti in acquisto e gli operatori incaricati del mercato ETFplus che operano sulla piattaforma di negoziazione Millennium IT

² Per CompID si intende la tipologia di collegamento logico ai singoli mercati a disposizione dell'operatore.

PARTE 2

Per gli operatori specialisti e gli operatori specialisti in acquisto la dotazione di accesso, che tiene conto del mercato e del numero di strumenti su cui l'attività di specialista è svolta, è la seguente:

- Specialista MTA/MIV:

Numero strumenti su cui lo specialista ha assunto obblighi di sostegno alla liquidità		Numero totale tps
Da	A	
1	30	25 tps
31		50 tps

- Specialista Blt GEM:

Numero strumenti su cui lo specialista ha assunto obblighi di sostegno alla liquidità		Numero totale tps
Da	A	
1	30	25 tps
31		50 tps

- Specialista AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale - MAC: 25 tps
- Specialista DomesticMOT: 25 tps
- Specialista EuroMOT/ExtraMOT: 25 tps
- Specialista SEDEX – Segmento Domestico

Numero strumenti su cui lo specialista ha assunto obblighi di sostegno alla liquidità		Numero totale tps
Da	A	
1	25	25 tps
26	50	50 tps
51	150	150 tps
151	300	200 tps
301		250 tps

- Specialista SEDEX – Segmento ICSD

Numero strumenti su cui lo specialista ha assunto obblighi di sostegno alla liquidità		Numero totale tps
Da	A	
1	25	25 tps
26	50	50 tps
51	150	150 tps
151	300	200 tps
301		250 tps

PARTE 2

- Specialista incaricato ETFplus:

Numero strumenti su cui lo specialista ha assunto obblighi di sostegno alla liquidità		
Da	A	
1	50	50 tps
51	150	100 tps
151		200 tps

- Specialista Advanced Liquidity Provider ETFplus:

Numero strumenti su cui lo specialista Advanced Liquidity Provider ha assunto obblighi di sostegno alla liquidità		Numero totale tps
Da	A	
1	50	0 tps
51		50 tps

- Per l'operatore incaricato del mercato ETFplus che opera ai fini di quanto previsto all'articolo 4.3.13, comma 3 del Regolamento, la dotazione di accesso è 25 tps
- Specialista in acquisto Domestic MOT: 25 tps
- Specialista in acquisto EuroMOT/ExtraMOT: 25 tps
- Specialista in acquisto SEDEX: 25 tps

Per gli operatori del mercato MOT e del mercato ETFPlus abilitati alla risposta alle RFQ, la dotazione di accesso, che tiene conto del mercato e del numero di strumenti su cui l'operatore è abilitato, è la seguente:

- Operatore abilitato alla risposte alle RFQ - DomesticMOT: 25 tps
- Operatore abilitato alla risposte alle RFQ - EuroMOT/ExtraMOT: 25 tps
- Operatore abilitato alla risposte alle RFQ - ETFplus:

Numero strumenti supportati dall'operatore abilitato alla risposta		Numero totale tps
Da	A	
1	500	25 tps

PARTE 2

501		50 tps
-----	--	--------

A.2 - Mercati operativi sulla piattaforma di negoziazione SOLA

Modalità di accesso	Numero massimo di transazioni per secondo ("tps")
Accesso Standard	30 tps
Accesso Advanced	90 tps
Accesso PTP	150 tps
Accesso Market Making – Accesso Base	Determinato in funzione del numero di strumenti ³ su cui il market maker assume obblighi di quotazione. Al market maker viene assegnato un numero di Bulk Quotes al secondo (ciascuna delle quali consente di inserire 100 "single quotes") pari al numero di strumenti su cui l'operatore ha assunto obblighi di quotazione (arrotondato per eccesso, con un minimo di 4)
Market Making – Accesso aggiuntivo (tramite Bulk Quotes)	4 Bulk quotes al secondo (ciascuna delle quali consente di inserire 100 "single quotes")

³ Con "strumento" si intende un contratto negoziato sul mercato IDEM con un determinato sottostante (e.g. stock option su azione X), stile (Americano o Europeo) e modalità di liquidazione (per differenziale o con consegna fisica). Ad esempio, nel caso di un market maker che assume obblighi di quotazione su opzioni su 10 diverse azioni sottostanti con stile americano e consegna fisica, sono attribuite 10 Bulk Quotes al secondo, corrispondenti a un massimo di 1.000 "single quotes". Una "single quote" fa riferimento ad una singola serie (ISIN) e include la sola proposta di acquisto o di vendita.

PARTE 2

B. RAPPORTI TRA ORDINI NON ESEGUITI E OPERAZIONI (ORDER TO TRADE RATIO)

Ai sensi dell'articolo 3.3.2, comma 2 del Regolamento, dell'articolo 1451 del Mercato Borsa Italiana Equity MTF, dell'articolo 1451 del Regolamento ExtraMOT, dell'articolo 1451 del Regolamento AIM/Mercato Alternativo del Capitale e dell'articolo 1451 del Regolamento Sedex, è stabilito di seguito, il rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni inviate da ciascun operatore del mercato (di seguito, anche "OTR"), definito sia in termini di volume sia in termini numerici. Le regole per il calcolo degli indici OTR sono individuate sulla base delle linee guida di cui all'Allegato I della CDR 566/2017.

B.1 METODOLOGIA DI CALCOLO

L'OTR, sia in termini di volume sia in termini numerici, è calcolato giornalmente per (i) ogni strumento (i.e. codice ISIN), (ii) per ogni partecipante al mercato, (iii) sede di negoziazione ove uno strumento finanziario è negoziato e (iv) separatamente per i flussi di ordini trasmessi da un partecipante alla sede di negoziazione con la quale è vincolato da un accordo di market making.

		Max. OTR Permitted Value	Floor Value	Max. OTR Permitted Value for Market Makers ⁽¹⁾	Floor Value for Market Makers (*)
MTA, AIM MAC, MIV, BitGEM & TAH	In termini numerici	2,000	75,000 ord.	10,000	150,000 ord.
	In termini di Volume	10,000		50,000	
Index futures	In termini numerici	2,000	75,000 ord.	10,000	150,000 ord.
	In termini di Volume	10,000		50,000	
Index options	In termini numerici	2,000	75,000 ord.	10,000	150,000 ord.
	In termini di Volume	10,000		50,000	
Single name derivatives ²	In termini numerici	1,000	75,000 ord.	10,000	150,000 ord.
	In termini di Volume	5,000		50,000	
Commodity derivatives ³	In termini numerici	500	25,000 ord.	2,000	50,000 ord.
	In termini di Volume	2.500		10.000	
ETFPlus	In termini numerici	4,000	200,000 ord	20,000	400,000 ord.
	In termini di Volume	20.000.000		100.000.000	
MOT	In termini numerici	75,000	150,000 ord	150,000	300,000 ord.

PARTE 2

	In termini di Volume	750,000		1,500,000	
SEDEX	In termini numerici	4,000	200,000 ord	20,000	400,000 ord.
	In termini di Volume	20.000.000		100.000.000	

(1) Partecipanti che forniscono liquidità secondo le regole stabilite in uno specifico accordo con Borsa Italiana. (2) Stock options, stock futures & stock dividend futures; (3) All derivatives traded on IDEX and Agrex.